

RAPPORTO  
della Commissione della Legislazione  
sul nuovo progetto di legge sull'esercizio di voto (L.D.P.)  
e sulle votazioni ed elezioni (L.V.E.), proposto in seconda lettura  
con messaggi del Consiglio di Stato del 16 agosto 1948  
e del 17 maggio 1949

(del 28 settembre 1949)

Vuole il caso che sui progetti di legge L.D.P. e L.V.E. sia ancora relatore della Commissione della Legislazione il sottoscritto e che per una parte, forse la più importante, egli sia diventato da relatore della minoranza relatore della unanime Commissione della Legislazione.

Unanime dico, poichè nel seno della Commissione non sono affiorate opinioni divergenti dalle proposte che il Consiglio di Stato ha presentato.

Ricorderanno i Colleghi che facevano parte del Gran Consiglio nel 1946, che non essendo stati accolti i principi informativi del progetto di L.D.P. e di L.V.E., il Consiglio di Stato nella seduta del 13 novembre 1946 per bocca dell'allora direttore del Dipartimento dell'interno, on. G. Canevascini, dichiarava di non poter dare la sua adesione a quei progetti di legge.

Si veniva così a creare una stasi nell'elaborazione del Codice elettorale, stasi dalla quale i messaggi su richiamati del 16 agosto 1948 e del 17 maggio 1949 cercano ora di farci uscire.

Le modificazioni presentate dal Consiglio di Stato sono state accettate dalla Commissione della Legislazione, la quale, dopo averne accolti i concetti informativi nella sessione di Faido, ha poi dopo laborioso esame accettato, si può dire integralmente, le proposte governative, salvo qualche modificazione che ha ancora migliorato il progetto. Le modifiche sono state concordate con il Consiglio di Stato, così che il progetto che Vi presentiamo ha il consenso anche dell'Autorità governativa.

Per non dilungare oltre misura questo rapporto non ripeterò tutti gli argomenti rassegnati nei diversi rapporti presentati dall'on. Bordoni e dal sottoscritto sulle predette leggi, consegnati nei verbali delle discussioni del Gran Consiglio della sessione autunnale del 1946.

Vale però la pena ed è anche necessario ripetere che le due grosse questioni che hanno separato in maggioranza ed in minoranza la Vostra Commissione, e che poi si urtarono in Gran Consiglio nelle discussioni tenute nei giorni 11 e 12 novembre 1946, con il risultato cui già ho accennato, furono quelle inerenti al sistema di voto e all'obbligo di eleggere anche i Consigli patriziali secondo le norme previste per la elezione dei Municipi.

Il progetto del Consiglio di Stato prevedeva che il voto fosse espresso in tutte le elezioni cantonali e comunali con la scheda ufficiale e che tale sistema si applicasse anche alle elezioni delle amministrazioni patriziali.

Possiamo dire che la questione che più appassionò e il Gran Consiglio ed anche la popolazione ticinese, non fu tanto quella inerente all'applicazione del sistema proporzionale alla elezione delle amministrazioni patriziali, quanto invece quella che si riferiva alla introduzione della scheda ufficiale. Boccata la scheda ufficiale nel 1946, immediatamente dopo le elezioni cantonali del 1947 e quelle comunali del 1948 non tardò la pubblica opinione, e fra essa le organizzazioni giovanili dei partiti e degli studenti, ad insorgere contro le manovre scandalose di corruzione elettorale che si erano ancora una volta, e

malgrado le belle parole usate in Gran Consiglio, ripetute in quelle occasioni e che nulla avevano da temere per mancanza di compostezza con quelle che si erano manifestate nelle elezioni cantonali dell'anno 1939, che tanti acerbi rimproveri e vivaci reazioni avevano allora suscitato. Il discorso dell'on. A. Tar-chini, passato alla storia, e la mozione del capipartito invitanti il Governo a presentare un progetto di legge che impedisse la corruzione elettorale ne furono la conseguenza e costituirono allora l'unanime repulsione nostra a tale obbro-brio, anche se il Procuratore pubblico sottocenerino abbia espresso in un suo rapporto al Dipartimento di giustizia opinione contraria.

Il Consiglio di Stato rispondendo dunque alle sane ed ultime manifesta-zioni della pubblica opinione e della stampa, che condannavano questa piaga (che invece di restringersi a poche persone aumentava dilagando in un cre-scendo impressionante), presenta il messaggio del 16 agosto 1948 nel quale propone di ritornare sui principi del progetto bocciato dal Gran Consiglio nel 1946 ed espone alcuni principi informativi sui quali prima di concretare un nuovo progetto domanda alla Vostra Commissione della legislazione di pronun-ciarsi.

La Commissione della Legislazione dopo aver aderito ai principi esposti dà mandato al Consiglio di Stato di elaborare il nuovo progetto di modificazione degli articoli incriminati, progetto che, ritoccato e modificato nell'intento di alleggerire alcune disposizioni che avrebbero potuto appesantire la espressione del diritto di voto, Vi è presentato con il presente rapporto, con la racco-mandazione di volerlo adottare, in pieno accordo con il Consiglio di Stato.

Le modificazioni apportate al progetto del Consiglio di Stato presentato con messaggio del 17 maggio 1949 figurano ora raccolte nel testo unico che vi viene diramato.

Qualcuno ha creduto erroneamente di intravedere nelle nuove norme, di cui diremo qualche parola esplicativa, la ripetizione del sistema che era stato adottato nel 1931 con la introduzione della scheda di stato, quel cartoncino distribuito a casa agli elettori. Ora il nuovo metodo non è per niente la ripe-tizione di quel sistema di scheda. La scheda ufficiale per la quale il sottoscritto si batte da quando si è affacciato alla vita politica del Cantone, nulla ha a che vedere con quel famoso cartoncino che era stato adottato in contrapposi-zione alla scheda ufficiale ed abbandonato poi subito dopo non essendo per nulla servito quale antidoto alla corruzione elettorale.

La scheda ufficiale non è una trovata né del Governo ticinese, né della Commissione della Legislazione. Essa ha fatto la sua strada e si è affermata in diverse Nazioni dove la gente è meno istruita della nostra ed oggi in nessun paese dove è stata adottata si pensa di abolirla. L'esperimento che è riuscito nel Belgio da almeno 40 anni e dal 1946 anche in Italia, non può non essere tentato nel nostro paese che in materia elettorale ha già fatto molti altri espe-rimenti senza però trovarne uno che potesse veramente dare all'elettore la sicurezza di poter liberamente esprimere il suo voto senza subire alcuna diretta influenza da chicchessia.

Le proposte del Consiglio di Stato e della Commissione, ambedue unanimi, sono state consegnate negli articoli 27 bis, ter, quater, 28 e ultimo capoverso dell'art. 29 della legge L.D.P.

Certo si è che con queste proposte si innova profondamente nell'attuale sistema. Si abolisce il diritto dell'elettore di votare per candidati di diversi partiti, sistema caro a molti nostri cittadini, ma che è uno dei principali mezzi per esercitare il controllo sulle schede e per permettere quindi la corruzione elettorale.

Il cosiddetto «*panachâge*» che è, da chi vuol essere sincero, uno dei mezzi più alla mano e facili per esercitare quel famoso controllo delle schede, con l'introduzione della scheda ufficiale scompare. Sul «*panachâge*» si è però parlato e scritto con tale abbondanza da non doversi spendere altre parole per descriverne le peculiari e speciali caratteristiche. Farne l'istoriato del come

fu adottato nelle nostre legislazioni federale e cantonale sarebbe tempo perso. Tutti siamo troppo cogniti in materia elettorale perchè occorra parlarne più a lungo. Infatti ogni cittadino che si occupa di politica, e non sono pochi nel nostro Cantone, conosce del « panachage » vita e miracoli, per cui, dopo avere osservato che Commissione e Consiglio di Stato sono unanimi nel proporre l'abolizione, possiamo passare oltre e parlare delle altre innovazioni introdotte nel progetto di legge che, per quanto abbiano sollevato delle critiche, non credo non abbiano a raggiungere lo scopo prefisso di ostacolare il più possibile il controllo delle schede e ridare quindi *a tutti gli elettori ticinesi* la effettiva libertà di espressione del voto secondo la loro volontà, libera d'ogni influenza immediata, nella compilazione della scheda.

Il nuovo sistema introduce per la prima volta nel nostro « corpus juris » elettorale la scheda ufficiale consegnata all'elettore nella sala delle votazioni all'atto dello scrutinio dal presidente dell'ufficio elettorale.

Nella cabina l'elettore indica, imprimendo l'apposito timbro nel cerchietto a fianco della denominazione di partito, quel partito per cui vuole votare; compie la medesima operazione sulla scheda nominativa sulla quale però non può portare alcuna variazione, salvo quella di eventualmente cancellare qualche candidato del partito per cui vota che non gli vada a genio, fino ad un massimo dei due terzi dei nomi figuranti sulla scheda.

La legge obbliga l'elettore a *votare per almeno il terzo dei candidati*, cioè la scheda portante un voto per un solo candidato, (cioè la livragazione di tutti i candidati meno uno) non è più valida. Tali operazioni rendono anche alla cabina quella importanza che essa doveva già avere quando fu introdotta a suo tempo.

Al sistema sono state fatte, fuori dal seno della Commissione, molte critiche. Alcuni osservano che le schede diventeranno delle lenzuola, visto l'aumentare continuo nel nostro paese dei partiti e la mania di approfittare della peculiarità della nostra legge che, pur avendo introdotto il circondario unico (nelle elezioni cantonali), permette però ancora di presentare liste per dieci circondari. Ora tale eccezione non conta per la scheda ufficiale di partito. Occorrerà ben poca carta per imprimere la denominazione dei partiti in lizza, visto che il nome del partito viene impresso su detta scheda. Forse la scheda nominale sarà un poco più grande, ma avendo la stessa perso molto della sua effettiva importanza per la decisione sulla forza dei partiti, poco importerà se sia anche di formato un poco grande. Del resto la stampa può essere ridotta a minime proporzioni in modo da sfuggire al pericolo di presentare all'elettore un lenzuolo. L'inconveniente sarà però sorpassato dal fatto di avere evitato il controllo e di aver fatto scomparire il sistema della scheda portante soltanto uno o due nomi di candidati, metodo che è stato acerbamente criticato.

Per quanto concerne poi il formato della scheda nominativa, non bisogna dimenticare che popoli esercitati alla democrazia come il nostro, quali il popolo della Repubblica stellata, eleggono con la medesima scheda tutti i poteri dello Stato ed il sistema in uso da molti anni non è mai stato revocato, segno indubbio che anche la scheda grande formato non è contraria ai concetti democratici e non disturba affatto l'elettore.

D'altro lato si pretende che la procedura elettorale diventa molto faragginosa e che troppi sono gli ostacoli posti ad accelerare quelle operazioni.

Alla Commissione la critica non sembra giustificata. Infatti per evitare eventualmente un ingombro nelle sale di votazione basterà aumentare nei grossi centri o le cabine (messe oggi a disposizione in misura limitata, poichè fino ad ora non vi era operazione che dovesse materialmente compiersi nella cabina), oppure gli uffici elettorali, visto che l'art. 55 della L.D.P. non vieta che uffici elettorali siano istituiti anche per meno di 700 elettori.

Altro motivo di critica sollevò la disposizione che prevede doversi munire la scheda di un tagliando da staccare prima di mettere la scheda nell'urna; anche tale critica pare infondata poichè il tagliando deve servire non certo a

controllare l'elettore ma a perfezionare il sistema. Il tagliando serve a comprovare invece in modo ineccepibile che l'elettore, cui si è consegnata la scheda ufficiale, ha esercitato il suo diritto di voto.

A eliminare poi altre critiche venne dal progetto tolta la disposizione che prevedeva una multa per l'elettore che non staccasse il tagliando; così pure è scomparsa la sanzione che inibiva in questo caso il diritto di voto. Possiamo per contro assicurare che la Commissione, sopprimendo tale disposizione, ha voluto largheggiare nei confronti dell'elettore, ammettendo che quando esso credesse di avere errato nello esprimere il voto, avvertendo immediatamente del suo errore il Presidente dell'Ufficio elettorale, avrà la possibilità di ricevere delle altre schede dal Presidente dell'Ufficio. L'operazione di staccare il tagliando non è più fatta dall'elettore ma dal Presidente dell'Ufficio elettorale così che scompare completamente il pericolo per l'elettore di compiere un atto contrario alla legge.

Secondo la Commissione le disposizioni dell'art. 27 bis non sono nè ingombranti nè difficili da eseguire dal corpo elettorale ticinese.

Con un poco di buona volontà da parte del cittadino elettore e con una attenta esecuzione da parte dell'Ufficio elettorale, *scartata naturalmente ogni maligna intenzione di ostruzionismo* da parte degli avversari del nuovo sistema, le operazioni elettorali dovrebbero essere compiute senza difficoltà. Si tratta in fondo di ricevere nelle elezioni duplici due schede ufficiali, di cui una cosiddetta di partito e l'altra designata come nominativa. Sulla scheda ufficiale di partito figurano per gli eligendi poteri separatamente le denominazioni dei partiti e sulla scheda nominativa anche il nome dei candidati. Sulle due schede l'elettore imprime nel circolo che affianca la denominazione di partito il timbro speciale. Come sarà questo timbro e da chi gli verrà consegnato sarà disposto dal regolamento di esecuzione. Se poi l'elettore vorrà esprimere sulla scheda nominativa le sue antipatie verso qualche candidato del partito per cui avrà votato, non avrà che da cancellarne il nome, ritenuto che non potrà però cancellare più dei 2/3 dei candidati. Compiuta questa operazione, per la quale occorre pochissimo tempo, l'elettore non ha che da piegare la scheda nella forma predisposta, sigillarla nella cabina e poi recarsi all'Ufficio elettorale dove consegna la scheda al Presidente che, staccatone il tagliando per verificare se il numero apposto corrisponde a quello inscritto nell'elenco dei votanti, ritorna la scheda all'elettore, che la mette nell'urna.

Non c'è quindi nessuna complessità nella operazione elettorale. Dal momento poi che questo sistema è già stato usato, come abbiamo detto e come è noto, in paesi dove l'elettore è assai meno pratico e versato nei sistemi elettorali, la Commissione è certa che anche l'esperto elettore ticinese nella sua grande maggioranza non incontrerà difficoltà alcuna nell'esprimere il suo voto.

Scompare con le proposte del progetto per tutte le elezioni cantonali, comunali e patriziali, la così detta busta ufficiale, che per tanti anni è stata, nelle diverse variopinte edizioni, parte integrante del nostro sistema elettorale.

La scheda ufficiale di partito non richiede però più l'uso di una busta, poiché venendo piegata e sigillata non ha più bisogno di essere riposta in una busta.

Se si fosse mantenuta, come qualcuno voleva, la busta ufficiale per immettervi ancora la scheda ufficiale si sarebbero complicate le operazioni tanto per l'elettore, quanto per l'Ufficio di spoglio, nonchè per i Municipi che la devono distribuire ad ogni cittadino elettore.

Il congegno delle nuove disposizioni solleva poi i Municipi dalla distribuzione, casa per casa, delle schede e delle buste ufficiali, tanto per le elezioni cantonali, come pure per quelle comunali.

Così possiamo affermare che la scheda ufficiale di partito e quella nominativa semplificano la nostra macchina elettorale. Essa apporterà inoltre una non indifferente economia allo Stato ed ai Comuni, nonchè ai partiti, i quali non saranno più tenuti a far stampare a centinaia di migliaia le schede occorrenti per le elezioni. Ne pare quindi che tale fatto dovrebbe trovare piena

adesione in tutti coloro che si preoccupano sul serio delle nostre finanze. Ma i concetti informativi del nuovo sistema elettorale sono stati del resto ampiamente sviluppati già nel 1946 tanto nei rapporti commissionali di maggioranza e di minoranza, quanto nella discussione intervenuta in Gran Consiglio, così che riteniamo di poterci astenere dall'espore ulteriori considerazioni, che non servirebbero che ad appesantire il nostro rapporto.

Le nuove modifiche ai progetti adottati in prima lettura, che esulano dal congegno elettorale, vennero accolte dalla Commissione così e come furono proposte dalla Sottocommissione e dal Consiglio di Stato: esse sono di così poco conto che non vale la pena di soffermarvisi. Ogni Collega le rileverà del resto dal confronto fra i due testi che gli vengono sottoposti. Il relatore è però a disposizione per ogni spiegazione verbale.

Vale comunque la pena di attirare l'attenzione del Gran Consiglio sulla modificazione proposta all'art. 88 della legge sull'esercizio dei diritti politici, che esclude il diritto di ricorso contro il catalogo civico per le iscrizioni od omissioni o radiazioni che potevano essere fatte valere durante l'esposizione ordinaria del mese di dicembre di ogni anno, modificazione che la Commissione non accetta mentre il Consiglio di Stato la mantiene.

Vogliate ancora, egregi Colleghi, prendere atto che il disegno di legge sull'esercizio dei diritti politici che Vi è presentato e le sue modificazioni non sono soltanto proposte dalla Sottocommissione come per errore è stampato sul testo di quel progetto, ma hanno l'adesione dell'intera Commissione della Legislazione e sono il frutto del lavoro collegiale della Commissione.

Ritiene il relatore che la discussione del Gran Consiglio debba però essere limitata alle modificazioni presentate alle due leggi L.D.P. e L.D.E. e non a tutti gli altri articoli già accolti in prima lettura, mentre poi la legge sull'esercizio del diritto di iniziativa, referendum e revoca del Consiglio di Stato deve ritenersi adottata definitivamente in prima lettura, per avere ottenuto nella seduta del 13 novembre 1946 l'adesione del Consiglio di Stato. Se essa viene accompagnata al progetto in atti si è solo perchè essa costituisce una parte integrante del Codice elettorale che si vuole pubblicare in un testo unico, ma non perchè debba avere nuovamente la sanzione della Sovrana Rappresentanza.

Vi abbiamo così esposto sommariamente gli argomenti e le ragioni che riteniamo essenziali a difesa del progetto modificato della legge sull'esercizio dei diritti politici e della legge sulle votazioni ed elezioni.

In nome della Commissione della Legislazione unanime, con l'adesione del Consiglio di Stato pure unanime, ve ne raccomandiamo quindi l'adozione.

*per la Commissione della Legislazione:*

F. Borella, relatore

Agustoni — Buetti — Forni — Olgiati

Pellegrini P. — Torriani — Verda A.

